



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 29 settembre 2022

Prot.1440/GE/ff

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: modifica L. 89/2016 – scadenza del 31-12-2024 - chiarimenti sulle modalità di svolgimento del praticantato, sull'iscrizione nel registro dei praticanti, sulla validità del certificato di compiuta pratica e dell'abilitazione.

Desideriamo inviare alcune considerazioni sulle modalità di svolgimento del praticantato, sull'iscrizione nel registro dei praticanti, sulla validità del certificato di compiuta pratica e dell'abilitazione che, benché le si dovrebbe ragionevolmente ritenere non necessarie dopo una attenta lettura della normativa, abbiamo ragione di ritenere, anche a seguito di alcune sollecitazioni in tal senso, ancora meritevoli di qualche chiarimento.

L'art. 55 bis ("Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale") del D.L. n. 77/2021 dispone che *"All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».*

La lettura attenta della disposizione fa emergere un rilevante e sostanziale elemento ai fini della interpretazione in materia di scadenza. In buona sostanza, il Legislatore ha sostituito la preposizione "per" con "fino a". L'uso di una terminologia specifica è sostanziale, in quanto il termine "fino alla medesima data" indica il limite di tempo entro cui il diritto può essere fatto valere indicando un confine invalicabile entro cui sia possibile porre in essere un'azione.

Quindi, ad oggi, appare evidente che la data del 31 dicembre 2024 debba ritenersi il termine ultimo entro cui presentarsi alla sessione utile per gli esami di Stato, al fine di conseguire l'abilitazione professionale di perito industriale con i titoli previsti dall'ordinamento previgente alla Legge n. 89/2016.

Per coloro che non avessero (o non avranno) superato l'esame di Stato, ovviamente possono presentarsi agli esami di Stato per la sessione 2022, o anche 2023 e 2024, visto che possono far valere il certificato di compiuta pratica già esibito per essere ammessi agli esami di Stato.

Da ultimo è bene precisare che il termine del 31 dicembre 2024 si riferisce all'ammissione agli esami di Stato; una volta che si sia superata la prova e si sia in possesso dell'abilitazione alla professione, avendo quindi maturato il diritto a richiedere l'iscrizione ai nostri albi, questa potrà essere effettuata in qualsiasi momento, anche successivamente al termine introdotto dalla proroga.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)